REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Determina n° 1124 /RISORSE UMANE ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione somme a titolo di indennità sostitutiva ferie maturate e non fruite eredi ex dipendente Dr. MAZZA Mario Giulio.

In data 27 OTT. 2011, nella Sede dell'Ufficio Risorse Umane, sita in Crotone, Viale Stazione angolo Via G. Di Vittorio;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Risorse Umane,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE

PREMESSO che con nota del 16.09.2011, acquisita in atti con prot. n. 24165 del 16.09.2011, la Sig.ra Critelli Maria Grazia, vedova dell'ex dipendente con profilo professionale di Dirigente Medico, Dr. Mazza Mario Giulio, nato a Sersale il 02.07.1952 e deceduto il 03.09.2011, ha richiesto il pagamento delle ferie maturate e non godute dal medesimo;
LETTO l'art. 21 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria - quadriennio 1994/1997 e s.m.i. che ai commi 8, 10, 11, 12 e 13 testualmente recita:
"8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero.....omissis....
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse ...omissis....";
VISTO, altresì, l'art. 16 del CCNL Integrativo del 06.05.2010 che testualmente si riporta: "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 13 del CCNL

del 5.12.1996, I capoverso, e fermo rimanendo quanto previsto in materia di fruizione delle ferie, si conferma che la monetizzazione delle stesse è consentita solo all'atto della cessazione dal servizio e, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, queste ultime devono essere riconosciute in modo formale e tempestivo e comunque entro il termine di cui al comma 11 del medesimo art. 21, secondo le procedure definite dall'Azienda medesima.";
VISTA la determina n. 933 del 09.09.2011, con la quale si è preso atto del decesso e proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente Dr. Mazza Mario Giulio, a decorrere dal 04.09.2011;
RILEVATO che il medesimo, giusta nota dell'Ufficio Rilevazione Presenze del 18.10.2011, alla data della risoluzione del rapporto lavorativo presenta un residuo ferie maturate e non fruite, così ripartito: anno 1999 giorni 12, anno 2000 gg. 32, anno 2001 gg. 32, anno 2002 gg. 32, anno 2003 gg. 32, anno 2004 gg. 32, anno 2005 gg. 32, anno 2006 gg. 32, anno 2007 gg. 32, anno 2008 gg. 32, anno 2009 gg. 32, anno 2010 gg. 32, anno 2011 gg. 21, per un totale complessivo di giorni 385;
RILEVATO, altresì, che dalla citata nota emerge:

- l'assenza agli atti d'ufficio di documentazione o elementi probatori che giustifichino il mancato godimento delle ferie relative al periodo 1999-2009;
- che l'ex dipendente si è assentato in maniera discontinua per motivi di salute dal 17.07.2010 al 03.09.2011 (data di cessazione del rapporto di lavoro);

ATTESO, pertanto, che a causa del verificarsi delle assenze di cui sopra, a far data dal 17.07.2010 si è determinata la conseguente sospensione delle ferie maturate, ai sensi del comma 10 del citato articolo 21;
EVIDENZIATO, per come su esposto, che l'accumulo dei giorni di ferie relativo al periodo 01.01.2010-03.09.2011 e il mancato godimento delle stesse sono stati determinati da cause indipendenti dalla volontà del dipendente, mentre l'accumulo inerente al periodo 01.01.1999-31.12.2009 è imputabile al medesimo, per non aver formalmente e tempestivamente presentato la richiesta di fruizione delle ferie stesse;
LETTA la nota prot. n. 406/DA del 23.03.2010, a firma del Direttore Amministrativo FF., nel quale è riportato integralmente il verbale del Collegio Sindacale n. 45 del 22.03.2010 in tema di "ferie maturate e non godute", in cui vengono richiamate numerose sentenze del Consiglio di Stato che prevedono, tra l'altro, che: "Non è automatico il diritto al compenso sostitutivo delle ferie, occorrendo, in ogni caso, che il mancato utilizzo delle ferie non sia stato determinato dalla volontà dl lavoratore e non sia a lui comunque imputabile.";
e inoltre: "Si richiede, in primo luogo, che le ferie siano richieste e, quindi, che non siano accordate dall'amministrazione, o che, pur se accordate, l'amministrazione ne abbia poi negato la fruizione per esigenze di servizio.";
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore degli eredi del Dr. Mazza, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute (pari a giorni 53), della somma complessiva di € 11317,09 al lordo delle ritenute di legge;
VISTA la vigente normativa contrattuale;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- Procedere alla liquidazione, in favore degli eredi dell'ex dipendente Dr. Mazza Mario Giulio, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite (pari a giorni 53), dell'importo complessivo di € 11317,09 al lordo delle ritenute di legge.
- Imputare la spesa di € 6832,96 (relativa all'anno 2010) sul codice conto n. 802.2.305 (sopravvenienze passive) e di € 4484,13 (relativa all'anno 2011) sul codice conto n. 501.1.101, centro di costo codice n. 01.01.05.04 del bilancio di competenza.
- Trasmettere il presente atto all'U.O. Trattamento Economico e Previdenziale (Uff. Pensioni), per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile U.O. Stato Giuridico
Dr. Massimo Oliverio

Il Direttore dell'Ufficio Risorse Umane
Dr. Francesco Saverio Loria

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 27 OTT. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2105 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI